



# Ratifica Scambio di note per il rinnovo dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Libano

## A.C. 795

Nota di verifica n. 36  
28 febbraio 2023

### Informazioni sugli atti di riferimento

Atto Camera:	795
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note verbali concernente il rinnovo dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Libano del 21 giugno 2004, fatto a Beirut il 3 agosto 2021 e il 21 aprile 2022
Relatore per la Commissione di merito:	Pozzolo
Gruppo:	FDI
Relazione tecnica (RT):	presente
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	No
Commissione competente :	III Affari esteri

### Finalità

Il disegno di legge in esame ha ad oggetto la ratifica e l'esecuzione dello scambio di Note verbali concernenti il rinnovo dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Libano del 21 giugno 2004, fatto a Beirut il 3 agosto 2021 e il 21 aprile 2022.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni dell'Atto che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica (vedi tabella). Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

### Verifica delle quantificazioni

Disposizioni delle Note verbali che presentano profili finanziari	Elementi forniti dalla relazione tecnica
<p><u>La Nota verbale n. 1679 dell'Ambasciata italiana a Beirut</u> reca la proposta di proroga dell'Accordo italo-libanese di cooperazione nel settore della difesa del 2004 (ratificato con legge n. 126/2006) per un periodo addizionale di cinque anni; l'Accordo sarà concluso al momento del ricevimento da parte italiana della Nota verbale di risposta libanese alla presente Nota verbale. L'Accordo, così prorogato, entrerà in vigore dalla data di ricevimento da parte libanese della notifica del completamento delle procedure italiane di ratifica.</p>	<p>La <a href="#">relazione tecnica</a> afferma che l'esecuzione dello scambio di Note verbali in esame non deve comportare nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello Stato, atteso che:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">l'articolo 3 della legge n. 79/2019</a>, recante "Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note per la proroga dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Libano del 21 giugno 2004, fatto a Beirut il 25 luglio e il 16 settembre 2016", provvede con le risorse disponibili previste a legislazione vigente dalla legge n. 126/2006, all'attuazione delle</li></ul>

**La Nota verbale n. 768 del Ministero degli esteri della Repubblica del Libano** reca l'accettazione della proposta italiana di rinnovo quinquennale del summenzionato Accordo.

*Si evidenzia che l'Accordo del 2004 tra le forme di cooperazione indicate dallo stesso all'articolo 2 prevede, in particolare: formazione, addestramento ed esercitazioni del personale [articolo 3, lett. f], operazioni di interscambio di materiali di armamento [articolo 3, lett. d], scambi di visite ufficiali [articolo 4, lett. a], partecipazione di osservatori ad esercitazioni e contatti fra le istituzioni militari [articolo 4, lett. d ed e], partecipazioni a conferenze e corsi [articolo 4, lett. f].*

*L'articolo 6 dell'Accordo disciplina i profili finanziari della cooperazione prevedendo, tra l'altro, che la Parte Inviante sostenga, per il proprio personale, le spese di viaggio, le spese per retribuzioni, assicurazione infortunistica ed ogni altro compenso previsto dalla propria regolamentazione. A carico della Parte Ricevente sono le spese relative al trasporto locale, le spese di vitto e alloggio, qualora reperibili nelle strutture militari, nonché quelle relative alle attività che la stessa organizzerà. La Parte Ricevente provvede, inoltre, alle cure mediche d'emergenza e la Parte Inviante all'assicurazione medica in caso di malattia o incidente, nonché alle spese di rimpatrio del proprio personale infermo. Nel caso di gruppi composti da più di 10 persone nella stessa missione le modalità di finanziamento vengono demandate di volta in volta al previo reciproco Accordo delle Parti. Appositi Accordi tra le Parti, che tengano conto della rispettiva normativa vigente, verranno stipulati al fine di regolamentare gli aspetti finanziari, sanitari e le modalità esecutive di dettaglio della specifica forma di cooperazione, relativa all'ammissione di personale militare ai corsi.*

attività derivanti dallo Scambio di Note (copertura finanziaria della spesa di euro 12.500 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2006, relativa all'attuazione delle previsioni dell'Accordo del 2004 con particolare riferimento alle consultazioni bilaterali regolamentate dall'articolo 2 dell'Accordo).

*Si evidenzia che la relazione tecnica relativa alla legge n. 126/2006 (AS 3645 - XIV Leg.) precisa che le componenti dei summenzionati oneri sono riferite a: spese di missione (comprehensive della diaria e del pernottamento) per euro 6.832 e a spese di viaggio (biglietto aereo A/R) per euro 5.670;*

- lo scambio diplomatico in trattazione non modifica alcune delle previsioni in esso inserite, ma si limita esclusivamente a prolungarne la vigenza per ulteriori cinque anni, fino al 2026.

Disposizioni del disegno di legge di ratifica che presentano profili finanziari	Elementi forniti dalla relazione tecnica
<p><b>Articolo 3:</b> prevede che dall'attuazione delle disposizioni dello Scambio di Note in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni competenti provvedono alle attività previste dalla presente legge mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</p>	<p>La <b>relazione tecnica</b> non commenta specificamente la norma.</p>

**In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia preliminarmente che il provvedimento in esame è volto ad autorizzare la ratifica di uno Scambio di Note diplomatiche che rinnova per ulteriori cinque anni l'Accordo di cooperazione italo libanese del 2004 nel settore della difesa.

Il suddetto Accordo di cooperazione del 2004 è stato ratificato e reso esecutivo con la legge n. 126/ 2006. L'Accordo, con una durata iniziale di cinque anni, a partire dal 16 settembre 2006, rinnovata per altri cinque, è stato, da ultimo, prorogato, con riferimento al quinquennio 2016-2021, con legge la legge n. 79/2019.

L'articolo 3 del disegno di legge di ratifica prevede che all'attuazione dalle relative attività si provveda con le risorse disponibili, previste a legislazione vigente dalla legge n. 126/2006, di ratifica ed esecuzione dell'Accordo oggetto di rinnovo. Si rammenta che la legge del 2006 ha autorizzato, a tal fine, la spesa di euro 12.500 annui ad anni alterni a decorrere dal 2006. La relazione tecnica al provvedimento ora in esame afferma che l'esecuzione dell'Atto non deve comportare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, in quanto lo Scambio diplomatico non modifica alcune delle previsioni in esso inserite, ma si limita esclusivamente a prolungarne la vigenza per ulteriori cinque anni, fino al 2026.

Tanto premesso, andrebbe chiarito se le voci di spesa già indicate dalla relazione tecnica riferita alla legge n. 126/2006, debbano essere oggetto di aggiornamento, soprattutto alla luce delle attuali dinamiche inflazionistiche: ciò al fine di confermare che le attività previste dall'Accordo in via di rinnovo possano essere effettivamente svolte nei limiti degli stanziamenti già autorizzati e preordinati alle medesime finalità.

Circa il profilo temporale della spesa autorizzata non si formulano, invece, osservazioni tenuto conto che l'autorizzazione di spesa originaria (L. n. 126/2006, art. 3) è di carattere permanente.

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, si rileva che l'articolo 3, recante la clausola di invarianza finanziaria, prevede, al comma 1, che dall'attuazione delle disposizioni dello Scambio di Note verbali di cui all'articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e, al comma 2, che le amministrazioni competenti provvedono alle attività previste dalla presente legge mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, sotto il profilo formale, appare opportuno coordinare le disposizioni del comma 1 e del comma 2, facendo riferimento in entrambi i casi alla "presente legge" o, in alternativa, richiamando al comma 2 le attività previste dallo "Scambio di Note verbali" oggetto di ratifica. Sul punto, appare opportuno un chiarimento da parte del Governo.